



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E
DECENTRAMENTO

Determinazione Dirigenziale	
N. 11/ 13	di data 18/01/23

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DEI SERVIZI DI: VIGILANZA ATTIVA ARMATA (LOTTO 1) E DI SORVEGLIANZA " PORTIERATO E SERVIZI ACCESSORI (LOTTO 2) PRESSO VARI EDIFICI NEL COMUNE DI TRENTO. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER SEI ANNI EURO 1.952.082,00 ONERI FISCALI ESCLUSI. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che, con determinazione dirigenziale provinciale n. 64 d.d. 22.12.2016 il Servizio Contratti e Centrale Acquisti – PAT ha indetto una procedura, suddivisa in undici lotti per la conclusione di una convenzione per l'erogazione di servizi di vigilanza armata - attiva e non armata - passiva in immobili collocati in provincia di Trento, ad uso vario (uso ufficio, uso sanitario e socio-sanitario, uso sportivo, ecc.), appartenenti ai soggetti ed enti individuati all'art. 39bis, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e all'art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2;

rilevato che in esito a tale procedura l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti (APAC), nell'ambito delle sue competenze di centrale di committenza, ha firmato e attivato le relative convenzioni con gli aggiudicatari fra le quali: la convenzione n. 45700 di racc. e n. 28597 di rep., stipulata in data 05.06.2019 per il lotto n. 6 servizi di vigilanza attiva – armata per gli immobili degli altri enti collocati in Provincia di Trento – Trentino Centrale con scadenza in data 14.07.2023 e la convenzione n. 45711 di racc. e n. 28599 di rep. stipulata in data 12.06.2019 per il lotto 10 servizi di vigilanza passiva – non armata per gli immobili degli altri enti collocati in Provincia di Trento – Trentino Centrale con scadenza in data 30.06.2023;

dato atto che il Servizio patrimonio del Comune di Trento, aderendo alle convenzioni sopra richiamate e acquistando le ore ancora disponibili, ha assicurato, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2023, rispettivamente:

- il servizio di vigilanza attiva - armata presso la sede centrale della Biblioteca comunale di Via Roma n. 55 e il polo degli Uffici comunali di Via Bronzetti n. 1, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2023 autorizzando l'ordine di acquisto di ore di servizio con determinazione n. 12/108 del 10.06.2019;

- il servizio di vigilanza passiva - non armata (sorveglianza – portierato e servizi accessori) presso diversi immobili comunali, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2023 autorizzando vari ordini di acquisto di ore di servizio con determinazioni n. 12/112 del 13.06.2019, n. 12/126 del 25.06.2019 e n. 12/138 del 15.07.2019;

rilevato, dunque, che l'individuazione degli attuali fornitori dei servizi in oggetto è stata effettuata mediante adesione alle convenzioni Apac stipulate in attuazione della deliberazione

pagina 1/18

della Giunta provinciale n. 1795/2016; che, fra i beni ed i servizi ad elevata standardizzabilità, individuati ai sensi dell'art. 36 ter 1, commi 4 e 5, della legge provinciale 23/1990, ha incluso i servizi di "Guardiania non armata/sorveglianza armata";

ricordato che, ai sensi dell'art 5 del Capitolato amministrativo le convenzioni hanno durata di quarantotto mesi dalla data di sottoscrizione, mentre i singoli contratti hanno durata di quarantotto mesi dalla data di attivazione dei servizi decorrenti dalla data di emissione degli ordinativi di fornitura e che, in ragione di ciò, i contratti attualmente in essere garantiscono i servizi in oggetto fino al 30.06.2023;

dato atto che con deliberazione n. 1076 del 3 agosto 2020 la Giunta Provinciale è intervenuta sulla propria precedente deliberazione n. 1384 del 2018, aggiornando l'elenco dei servizi ad elevata standardizzabilità, tenuto conto che quelli caratterizzati da un'alta intensità di manodopera, ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 36 ter 1 della L.P. 23/1990, devono essere esclusi dai processi di aggregazione dei fabbisogni degli Enti;

rilevato che fra i servizi esclusi rientrano anche i servizi di guardiania non armata e guardiania armata e che, pertanto, l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti (APAC), per tali servizi non è più tenuta all'indizione di una procedura volta alla stipula di una convenzione;

evidenziato che lo svolgimento dei servizi di vigilanza attiva armata e di sorveglianza - portierato (corrispondente al servizio di vigilanza passiva – non armata di cui alla convenzione sopra citata) risponde alla finalità di tutelare i beni dell'Amministrazione comunale e garantirne il presidio quale bene della comunità e che il Comune intende inoltre - mediante un presidio mirato e funzionale alle attività istituzionali – garantire:

- alla collettività e all'utenza la sicurezza ed un primo orientamento nella fruizione degli spazi accessibili e degli uffici;

- agli amministratori, ai lavoratori e/o collaboratori una prima gestione delle criticità e degli accessi;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 9 di data 16 gennaio 2023, immediatamente eseguibile, con la quale, in conformità all'art. 9, comma 2, lett. b), del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti è stato deciso, tra l'altro:

1. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'affidamento sopra soglia comunitaria dei servizi di: vigilanza attiva armata (lotto 1) e di sorveglianza – portierato e servizi accessori (lotto 2) presso vari edifici nel comune di Trento, aderendo integralmente alle proposte del Servizio Servizi demografici e decentramento così come esposte in narrativa del medesimo atto;

2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Servizi demografici e decentramento si stabilirà di procedere all'affidamento in appalto dei servizi di: vigilanza attiva armata (lotto 1) e di sorveglianza – portierato e servizi accessori (lotto 2) presso vari edifici nel comune di Trento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma degli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 e s.m.;

3. di dare atto che la Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, in particolare all'approvazione del Capitolato e relativi allegati oltre che del relativo disciplinare di gara, nonché alla prenotazione della relativa spesa;

considerato che, a riguardo, la Giunta comunale ha fatto proprie le considerazioni dello scrivente Servizio il quale ha evidenziato come l'affidamento a terzi dei servizi in questione risulti necessario in quanto il Comune non può garantirne la gestione diretta attraverso il suo personale, tenuto conto della necessità: per il lotto 1 - vigilanza attiva armata di avvalersi di figure professionali e soggetti gestori dotati di specifici titoli, professionalità ed esperienza in tema di vigilanza; per il lotto 2 - sorveglianza-portierato e servizi accessori di avvalersi di soggetti che - pur presenti fra il personale comunale - non sono sottraibili alle altre attività istituzionali alle quali sono dedicati;

dato atto che a sostegno dell'opportunità di affidare il servizio a terzi vi è, oltre alla positiva esperienza più che decennale, la valutazione positiva della gestione espressa dai Servizi

comunali che negli anni passati hanno affidato il medesimi servizi in appalto e, da ultimo, hanno fruito dei servizi in questione attraverso l'adesione da parte del Comune alle Convenzioni Apac, tenuto altresì conto del fatto che per quanto riguarda le prestazioni garantite dalle convenzioni non vi sono infatti mai stati disservizi, reclami o segnalazioni sia interne sia esterne ed è stata apprezzata la puntualità e l'adeguamento alle flessibilità richieste dall'Amministrazione nella fornitura dei servizi;

dato atto che i servizi in parola, rientrano nel settore ordinario;

considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all'indizione di una gara per provvedere all'affidamento, con contratto di appalto, della fornitura dei servizi di Vigilanza attiva armata e sorveglianza - portierato e servizi accessori presso immobili collocati sul territorio del Comune di Trento, ad uso vario (uso ufficio, uso biblioteca ecc.);

rilevato che la Giunta comunale, aderendo alle proposte dello scrivente Servizio, ha, altresì, ritenuto di suddividere la gara in due lotti così articolati:

- LOTTO 1: servizio di vigilanza attiva-armata per la biblioteca comunale di via Roma n. 55, gli uffici comunali di via Bronzetti n. 1 e servizio di ronda presso vari immobili;

- LOTTO 2: servizio di sorveglianza - portierato e servizi accessori presso diversi immobili comunali;

dato atto che, in particolare, le prestazioni oggetto dell'appalto si configurano come:

- lotto 1: attività di vigilanza attiva armata, svolto da Guardie Particolari Giurate (G.P.G.), il cui obiettivo è garantire la tutela e la sicurezza dei beni mobili e immobili del Comune di Trento, la sicurezza dei soggetti che accedono agli immobili con presidio delle aree e dei locali presso i quali è attivato il servizio, contribuire - in via mediata - alla preservazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, favorendo in particolare un ambiente di sicurezza per dipendenti/collaboratori del Comune, utenti, visitatori, ecc.;

- lotto 2: attività di sorveglianza - portierato e servizi accessori, il cui obiettivo è garantire l'ordinata fruizione di beni mobili e immobili del Comune da parte di utenti, visitatori, terzi in generale e dipendenti/collaboratori del Comune di Trento, presidio delle aree e dei locali adibiti a portineria con apertura e chiusura degli accessi ed eventuale regolazione degli stessi, eventuale supporto in occasione di eventi ed iniziative;

rilevato come la suddivisione in lotti, oltre a favorire l'accesso delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli appalti, risponda al dettato dell'art. 7, L.P. 2/2016, rispettando, inoltre, i principi di cui all'art. 4 del D.Lgs 50/2016 e nello specifico dell'art. 83, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016 il quale prevede che i requisiti e le capacità "sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione";

evidenziato, in particolare, che i lotti vengono individuati tenendo conto dell'oggetto della prestazione ovvero "sorveglianza - portierato" e "vigilanza attiva - armata", considerato che per quest'ultima è necessario che l'impresa possieda la licenza prevista dagli artt. 133 e ss. del R.D. n. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) per lo svolgimento dei servizi di vigilanza;

evidenziato, da ultimo, che la suddivisione nei due lotti così proposti, nel rispetto della normativa specifica del settore e delle indicazioni di Anac (Linee guida Anac n. 10 recanti "Affidamento del servizio di vigilanza privata", approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 462 del 23 maggio 2018) consente la massima partecipazione degli operatori economici e, conseguentemente un maggior grado di concorrenzialità, assicurando, inoltre, la partecipazione autonoma anche ad operatori economici, prevalentemente società cooperative, che - seppure privi della licenza prevista dagli artt. 133 e ss. del R.D. n. 773/1931 sopra richiamata - sono tuttavia attivi e dotati di grande esperienza nel settore delle prestazioni multiservizi e quindi anche nella sorveglianza - portierato e pertanto in grado di soddisfare le esigenze ed aspettative dell'Amministrazione;

considerato, altresì, che i servizi oggetto dei singoli lotti presentano caratteristiche simili relativamente al tipo di attività richiesta, prevedendo di base azioni di custodia, tutela e

gestione degli accessi seppure con un grado di professionalità diversa determinata dal livello di sicurezza necessario, e che ciò consente l'inserimento di tali servizi all'interno di un'unica procedura di gara articolata in lotti distinti, al fine di assicurare la massima partecipazione alla gara e la massima concorrenzialità ed in piena coerenza con i principi fissati dall'art. 7 della legge provinciale n. 2/2016 nonché al fine di garantire una migliore risposta alle esigenze dell'Amministrazione in tema di vigilanza e portierato attività che possono in questo modo essere affidate a soggetti dotati di esperienza e professionalità specifica;

dato atto che si ritiene di consentire agli operatori economici interessati di presentare offerta per uno o entrambi i lotti, senza prevedere un limite al numero di lotti aggiudicabili ad un solo offerente;

considerato che si ritiene di prevedere una durata contrattuale pari a 6 anni (settantadue mesi), con decorrenza dalla data di avvio del servizio, presumibilmente luglio 2023, o data successiva, anche eventualmente nelle more della stipula del contratto, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni e con possibilità di proroga tecnica per ulteriori dodici mesi nelle more dell'espletamento della procedura di gara per individuare il nuovo appaltatore;

dato atto che detta durata e l'opzione di rinnovo, oltre a favorire la massima partecipazione degli operatori economici, sono fondate sulle seguenti motivazioni:

- il valore aggiunto che la stabilità dell'appaltatore - considerata la flessibilità e le specifiche prestazioni richieste implicanti anche fiducia e sinergia costante con l'Amministrazione - porta alla qualità di tali servizi;
- la garanzia della continuità, con notevole riduzione dei rischi di discontinuità dell'erogazione del servizio soprattutto per quanto riguarda il servizio di vigilanza attiva armata;
- la possibilità per l'affidatario di conoscere l'attività oggetto della prestazione con conseguente ammortizzazione delle spese e della formazione connesse al suo inizio;
- garantire la qualità nell'esecuzione del servizio attraverso una conoscenza stratificata nel tempo dell'organizzazione amministrativa e delle sue peculiarità ed esigenze;
- permettere il futuro allineamento delle richieste dell'Amministrazione comunale ad eventuali diverse esigenze organizzative derivanti dagli avvicendamenti politico/istituzionali;
- dare maggiore stabilità alle imprese con conseguente garanzia di maggior stabilità occupazionale per le persone impiegate nell'esecuzione del contratto;
- razionalizzare lo sforzo organizzativo dell'Amministrazione comunale per l'istruzione delle procedure di scelta del contraente, considerati i profili di complessità derivanti dalle diverse esigenze, sia in termini di tempo sia in termini di attività, dei diversi settori dell'Amministrazione comunale;

dato atto che ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione comunale ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio dell'esecuzione del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'operatore economico tramite PEC;

rilevato che si ritiene di prevedere la possibilità per l'Amministrazione di aumentare opzionalmente le prestazioni del contratto sino ad un massimo del 30% dell'importo complessivo contrattuale, con le modalità precisate, per ciascun lotto, nel Capitolato Speciale d'appalto;

considerato che per i servizi come sopra descritti si stima un importo al netto di oneri fiscali a base di gara pari a euro 325.347,00 annui corrispondenti a euro 1.952.082,00 per la durata contrattuale di sei anni, così suddiviso tra i due lotti:

- per il lotto 1: euro 110.090,00 annui corrispondenti a euro 660.540,00 per la durata contrattuale di sei anni;
- per il lotto 2: euro 215.257,00 annui corrispondenti a euro 1.291.542,00 per la durata contrattuale di sei anni;

precisato che l'importo della spesa complessivamente prevista per l'affidamento in oggetto, pari all'importo indicato al punto 10 del dispositivo della presente determinazione, è quantificato considerando l'importo a base di gara sopra indicato al quale si aggiungono gli oneri fiscali con applicazione dell'aliquota IVA del 22%;

tenuto conto che, nella quantificazione degli importi relativi alla presente gara sono state valutate le seguenti voci:

- i corrispettivi attualmente in essere per i servizi e la variazione dei prezzi secondo gli indici ISTAT;
- i costi della manodopera, calcolati a norma dell'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016 sulla base di quanto previsto nella tabella ministeriale riferita rispettivamente:
 - per il servizio di vigilanza attiva armata sulla base di quanto previsto nella tabella ministeriale riferita al CCNL "Per Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari" tenendo in considerazione i contenuti della "Tabella A" trasmessa dall'operatore economico uscente;
 - per il servizio di sorveglianza- portierato al CCNL "per i dipendenti di imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione, servizi integrati/multi servizi" (settori pulimento-portierato-custodia) tenendo in considerazione i contenuti della "Tabella A" trasmessa dall'operatore economico uscente;
- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ipotizzabili per lo svolgimento dei servizi;
- le spese per l'acquisto delle divise, in generale per il materiale d'uso, quota parte delle utenze e delle manutenzioni, acquisto/rinnovo di licenze e permessi;
- i costi generali applicabili, quali: polizze assicurative, supporto tecnico, spese amministrative generali;
- i costi della procedura di gara che sono o che vengono posti a carico dell'aggiudicatario (incluso contributo ANAC, spese di pubblicazione e imposta di bollo) quantificati in circa euro 6.000,00;
- l'utile di impresa;

atteso che si ritiene di inserire negli atti di gara la previsione della possibilità di procedere annualmente alla revisione del prezzo contrattuale, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto, calcolata, sulla base del 75% della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT,

atteso, pertanto, che il valore complessivo stimato dell'appalto, calcolato sull'importo totale pagabile comprensivo delle opzioni e dei rinnovi sopra descritti (vale a dire, nel caso di specie, considerata la durata contrattuale di sei anni, l'opzione di rinnovo di due anni, l'opzione di proroga tecnica di un anno e l'opzione di aumento del 30%), è quantificabile in euro € 1.288.053,00 per il lotto 1 e in euro 2.518.506,90 per il lotto 2 oneri fiscali esclusi;

considerato che il servizio in oggetto è caratterizzato da alta intensità di manodopera in quanto, a norma dell'art. 50, comma 1, ultimo periodo, del D.lgs 50/2016, il costo della manodopera per ciascun lotto è pari almeno al 50% dell'importo totale del relativo contratto. In particolare l'importo annuo della manodopera è stimato:

- per il Lotto 1 – vigilanza attiva armata in euro 104.585,50, corrispondenti al 95% dell'importo annuo a base di gara;

per il Lotto 2 – sorveglianza - portierato e servizi accessori in euro 208.799,29, corrispondenti al 97% dell'importo annuo a base di gara;

preso atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste rispettivamente:

- per il Lotto 1 – vigilanza attiva armata dal contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) per i dipendenti della vigilanza privata;

- per il Lotto 2 – sorveglianza - portierato e servizi accessori dal contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) per i dipendenti di imprese di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi.

atteso che per entrambi i lotti le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative;

considerato che l'art. 32, commi 4 e 4-sexies, della legge provinciale n. 2/2016, impone, in caso di contratti ad alta intensità di manodopera, che sia garantita la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi

oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario;

evidenziato che secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 4-bis, della legge provinciale n. 2/2016, l'assunzione da parte del nuovo gestore del servizio, per singolo lotto, è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa – con riguardo alla retribuzione complessiva –, nonché dal contratto individuale di lavoro – con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro – esistenti alla data di redazione della Tabella "A";

considerato che si ritiene di mantenere sostanzialmente invariata l'articolazione sia del servizio di vigilanza che di portierato, al fine di garantire un adeguato presidio a tutte le sedi comunali interessate;

dato atto che, considerato quanto previsto dall'art. 32, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, si ritiene di escludere dall'affidamento l'applicazione dell'obbligo per l'aggiudicatario di ciascun lotto di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, in ragione delle seguenti considerazioni:

- per il Lotto 1 – vigilanza attiva armata, in considerazione della natura e della peculiarità dell'attività oggetto d'appalto (vigilanza privata), che richiede peraltro l'impiego di personale in possesso della qualifica di G.P.G. per il rilascio della quale sono necessari specifici requisiti e percorsi obbligati di formazione tecnico – professionale;

- per il Lotto 2 – sorveglianza - portierato e servizi accessori, in ragione della natura delle singole attività da svolgere, che includono anche contesti cerimoniali e si svolgono in luoghi di lavoro che, essendo prevalentemente accessi alle sedi di rappresentanza istituzionale, richiedono la presenza di personale con idonee qualità e capacità organizzative e relazionali atte ad assicurare la qualità del servizio e ove prevista la forma atta a garantire un contesto istituzionale consono al momento;

considerato, altresì, che tale scelta è motivata dal fatto che le prestazioni dedotte in contratto si caratterizzano per il continuo contatto dei lavoratori con l'utenza e con i dipendenti comunali spesso anche in contesti cerimoniali (matrimoni, unioni civili ecc.) e istituzionali (riunioni, eventi, assemblee consiliari ecc.) per i quali formare adeguatamente lavoratori svantaggiati può rappresentare un limite particolarmente gravoso per l'affidatario senza che a ciò corrisponda un adeguato ristoro economico rilevando che in tal senso depone anche la spiccata eterogeneità delle tipologie, ricomprese nella legge n. 381/1991, tanto che in fase di progettazione all'amministrazione è impossibile circoscrivere o individuare talune tipologie tra gli svantaggiati, con la conseguenza di porre a carico dell'affidatario un onere non adeguatamente individuato nel suo concreto contenuto, tanto anche ai fini della predisposizione di un piano personalizzato di avviamento o reinserimento al lavoro; così frustrando nei fatti le finalità proprie della citata legge;

dato, altresì, atto che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 4-septies, della legge provinciale n. 2/2016, considerato quanto disposto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1431 del 25 settembre 2020, nell'ambito dell'attività di programmazione di questo affidamento è stato previsto l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori, al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e sulla qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera. A tal fine, con nota del Sindaco di data 22 marzo 2022 si è provveduto a fornire le informazioni generali relative alle procedure programmate per il periodo 2022-2023. Inoltre, con particolare riferimento a questa procedura, sono state informate le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli imprenditori dell'applicazione nella presente gara della clausola sociale di cui all'art. 32, comma 4, della legge provinciale n. 2/2016, e delle principali informazioni relative all'appalto stesso, rimanendo nel contempo a disposizione per fornire ulteriori informazioni; ciò dapprima con nota dell'Assessore competente di data 3 ottobre 2022, prot. n. 272506, e da ultimo anche nell'incontro con le organizzazioni sindacali convocato con nota dell'Assessore competente di data 30 dicembre 2022, prot. n. 363993;

rilevato che in relazione al valore complessivo dell'appalto, l'affidamento dei contratti

in questione è attratto nel regime europeo delle procedure di gara;

rilevato che l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012 stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali e in caso di motivata urgenza, le Amministrazioni possono procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;

rilevato, altresì, che ai sensi dell'art. 36 ter-1 della legge provinciale n. 23/1990, costituisce sistema ordinario di scelta del contraente per gli acquisti di importo sopra soglia il ricorso a convenzioni dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) e, in primo luogo solo ove non sussistano convenzioni che comprendano i beni richiesti, è possibile procedere ad una gara svolta direttamente dall'Ente appaltante. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le Amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a.;

considerato che a norma dell'art. 36 ter-1, commi 5 e 6, della legge provinciale n. 23/1990, trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera, è tuttavia escluso il ricorso alle convenzioni quadro stipulate da APAC o da Consip e, pertanto, si rende necessario procedere con una procedura autonoma;

rilevato, in particolare, che si ritiene di adottare la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per le seguenti motivazioni:

- la procedura aperta garantisce la maggiore snellezza delle operazioni e il miglior contenimento dei tempi, posto che in esito alla pubblicazione del Disciplinare di gara gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta per i lotti di interesse, evitando una fase che imponga un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia la richiesta di invito): ciò avviene nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, in quanto siffatta attività viene semplicemente concentrata in un unico momento, quindi senza duplicazione di attività ed evitando l'allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione del contraente;

- nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di idoneità (tecnica e morale che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione comunale deve dimostrare di possedere a garanzia della sua affidabilità);

- la procedura aperta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi;

rilevato che ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, della legge provinciale n. 2/2020, negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore alle soglie europee l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando;

visto il documento "Capitolato speciale d'appalto", datato 12 gennaio 2023 e redatto dallo scrivente Servizio Servizi demografici e decentramento, che costituisce parte del progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente tra l'Amministrazione comunale e l'operatore economico che si aggiudicherà il singolo contratto le quali costituiscono prescrizioni minime inderogabili sia in sede di offerta, il cui mancato rispetto comporta per l'offerente l'esclusione dalla gara, sia nell'esecuzione del contratto, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione con l'indizione della gara;

rilevato che ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016, la scelta del contraente deve avvenire ricorrendo al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che permette di valutare le offerte che verranno presentate anche sulla base di elementi qualitativi e non solo in base ai parametri di mera convenienza economica. In particolare, la necessità di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa è prevista dagli artt. 16 e 17 della legge provinciale n. 2/2016 e dal decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg, essendo i servizi oggetto di gara

caratterizzati da alta intensità di manodopera, tenuto anche conto di quanto previsto dalla legge provinciale n. 2/2020 e delle indicazioni contenute nelle "Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi", approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 230 del 18 febbraio 2022;

dato atto che a norma dell'art. 17, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016, l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo, e la qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare;

considerato, inoltre, che anche le Linee guida n. 10, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, recanti "Affidamento del servizio di vigilanza privata", approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 462 del 23 maggio 2018 indicano il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa come la modalità privilegiata per l'affidamento dei contratti pubblici ad alta intensità di manodopera e, quindi, anche per i servizi di vigilanza nel rispetto del dettato dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 50/2016. L'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le Linee guida n. 10 sopra citate, dovrebbe essere il criterio di prioritaria applicazione costituendo lo stesso uno strumento idoneo a contenere una eccessiva competizione sul prezzo - determinata invece dal criterio del massimo ribasso - e contemporaneamente idoneo a valorizzare la capacità progettuale del partecipante e l'offerta di migliori soluzioni sia dal punto di vista operativo che da quello economico, con il massimo vantaggio per la stazione appaltante;

dato atto che le succitate Linee guida n. 10 individuano, inoltre, tra gli aspetti che possono premiare la qualità, la formazione per il personale, l'organizzazione del servizio, il progetto tecnico, anche in relazione alle attrezzature e apparecchiature tecnologiche, le modalità di intervento in caso di emergenza attraverso strutture/attrezzature dedicate, nonché l'offerta di servizi aggiuntivi rispetto a quelli richiesti nel capitolato. Per tale ultima voce le Linee guida citate raccomandano che tra questi non siano indicati quegli "elementi, il cui possesso oltre una certa quantità predefinita ex ante dalla stazione appaltante, da un lato, non comporti un beneficio evidente per la qualità del servizio offerto, e, dall'altro, possa avere, invece, l'effetto di privilegiare gli operatori di maggiori dimensioni (ad esempio criteri legati al numero di pattuglie o al personale in possesso di autorizzazione prefettizia oltre a quello necessario per garantire il servizio)";

preso, altresì, atto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente, quindi, di valorizzare aspetti differenti dal prezzo, a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte. Conseguentemente, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte, peraltro minore, del punteggio complessivo da attribuire per l'offerta;

evidenziato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e dalle "Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi" approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 230 del 18 febbraio del 2022, è prevista l'attribuzione per ciascuna offerta presentata di massimo n. 100 punti, di cui n. 85 per l'offerta tecnica e n. 15 per l'offerta economica;

considerato che i punti da attribuire alla componente tecnica sono stati suddivisi in modo tale da valorizzare innanzitutto gli elementi fondamentali necessari per garantire la migliore qualità del servizio da eseguire, al fine di assicurare l'individuazione della proposta che contenga il miglior rapporto costo-qualità in ragione della peculiare tipologia di contratto in gara;

visto il documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" ed elaborato dallo scrivente Servizio, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

considerato che si ritiene di attribuire il punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica facendo esclusivamente ricorso a criteri di natura quantitativa o tabellare e ciò in considerazione della linearità di alcune caratteristiche delle prestazioni oggetto del contratto;

dato atto, in particolare, che si ritiene di attribuire il punteggio con metodo quantitativo agli elementi che hanno un rilievo direttamente proporzionale alla quantità offerta e

possono costituire un valore aggiunto per l'Amministrazione comunale e sono definiti dall'operatore partecipante in ragione della sua specifica capacità organizzativa e gestionale ritenendo che il merito tecnico dell'offerta non possa prescindere dalla qualità delle risorse umane che l'offerente intende mettere a disposizione nell'esecuzione dell'appalto e, pertanto, ritenendo fondamentale valutare la qualità dell'offerta anche sulla base di elementi quali l'esperienza pregressa del personale impiegato e la formazione ad esso offerta in corso di esecuzione;

evidenziato che si ritiene, per converso, di attribuire il punteggio con metodo tabellare per quegli elementi che non attengono direttamente alla capacità gestionale dell'operatore ma che, se offerti, generano una prestazione qualitativamente migliore considerando meritevole di attenzione l'offerta di un maggior servizio in termini di ore o di funzionalità tecniche rispetto a quanto richiesto negli atti di gara, e ritenendo, pertanto, di premiare elementi quali ad esempio la riduzione dei tempi di intervento e dei tempi di sostituzione del personale nonché l'offerta di determinate funzionalità informatiche nella gestione dei dati;

evidenziato, in particolare, che nell'ambito dell'offerta tecnica si ritiene di suddividere gli 85 punti previsti valorizzando i seguenti elementi. Distintamente per ciascun lotto:

LOTTO 1 servizio di vigilanza attiva armata

	CRITERI E SUBCRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Prestazione del servizio - elementi migliorativi	51		
1.1	RIDUZIONE, rispetto a quanto richiesto in capitolato, del tempo previsto per la sostituzione del personale, al verificarsi di cause imprevedibili, al fine di garantire continuità al servizio.	15		15
1.2	RIDUZIONE, rispetto a quanto richiesto in capitolato, del tempo previsto per gli interventi su chiamata.	9		9
1.3	Ulteriore reperibilità giornaliera, rispetto a quanto richiesto in capitolato, del Responsabile coordinatore del servizio nella fascia oraria dalle 6.00 alle 23.00.	15	15	
1.4	Ulteriore esperienza, rispetto a quanto richiesto in capitolato, del Responsabile coordinatore del servizio in attività di coordinamento di servizi di vigilanza armata.	6	6	
1.5	Ulteriore esperienza, rispetto a quanto richiesto in capitolato, delle Guardie Particolari Giurate, impiegate nel servizio.	6	6	
2	Certificazioni possedute	9		
2.1	Possesso di almeno una certificazione in corso di validità inerente il sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione (ISO 9001 o equivalenti).	2		2
2.2	Possesso di almeno una certificazione in corso di	2		2

	validità inerente il sistema di gestione ambientale (certificazione UNI EN ISO 14001 o equivalenti)			
2.3	Possesso di certificazioni in materia di conciliazione famiglia/lavoro (FamilyAudit ® o Family Audit Executive® o equivalenti).	5		5
3	Gestione, monitoraggio e controllo del servizio	9		
3.1	Piattaforma informatica con possibilità di elaborazione ed estrazione dati.	9		9
4	Formazione e aggiornamento del personale impiegato nell'appalto	16		
4.1	Formazione in materia di gestione dei conflitti e/o comunicazione, per tutte le persone impiegate nel servizio.	10	10	
4.2	Piano di affiancamento per inserimento di nuovo personale nell'appalto migliorativo rispetto a quanto richiesto in capitolato.	6		6

LOTTO 2 servizio di sorveglianza - portierato e servizi accessori

	CRITERI E SUBCRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Prestazione del servizio - elementi migliorativi	42		
1.1	RIDUZIONE, rispetto a quanto richiesto in capitolato, del tempo previsto per la sostituzione del personale, al verificarsi di cause imprevedibili, al fine di garantire continuità al servizio.	15		15
1.2	Ulteriore reperibilità giornaliera, rispetto a quanto richiesto in capitolato, del Responsabile coordinatore del servizio.	15	15	
1.3	Ulteriore esperienza, rispetto a quanto richiesto in capitolato, del Responsabile coordinatore del servizio in attività di coordinamento di servizi sorveglianza – portierato	6	6	
1.4	Ulteriore esperienza, rispetto a quanto richiesto in capitolato, degli operatori impiegati nel servizio.	6	6	
2	Certificazioni possedute	9		
2.1	Possesso di almeno una certificazione in corso di validità inerente il sistema di gestione per la qualità	2		2

	dell'organizzazione (ISO 9001 o equivalenti).			
2.2	Possesso di almeno una certificazione in corso di validità inerente il sistema di gestione ambientale (certificazione UNI EN ISO 14001 o equivalenti)	2		2
2.3	Possesso di certificazioni in materia di conciliazione famiglia/lavoro (FamilyAudit ® o Family Audit Executive® o equivalenti).	5		5
3	Gestione, monitoraggio e controllo del servizio	12		
3.1	Piattaforma informatica con possibilità di elaborazione ed estrazione dati.	12		12
4	Formazione e aggiornamento del personale impiegato nell'appalto	22		
4.1	Formazione volta al miglioramento delle conoscenze informatiche di tutto il personale impiegato nel servizio.	6	6	
4.2	Formazione in materia di comunicazione e/o apprendimento della lingua inglese, per tutte le persone impiegate nel servizio.	10	10	
4.3	Piano di affiancamento per inserimento di nuovo personale nell'appalto migliorativo rispetto a quanto richiesto in capitolato.	6		6

dato atto che ai sensi dell'art. 2, comma 5 della L.p 2/2020 non è necessario nominare la Commissione per la valutazione dell'offerta tecnica in quanto la formulazione e la valutazione della stessa prevede unicamente il ricorso a criteri di natura quantitativa o tabellare, con conseguente disapplicazione della disposizione contenuta nell'art. 38 del Regolamento per la disciplina dei contratti, che ordinariamente prevederebbe che nelle gare con criterio di aggiudicazione diverso dal solo prezzo il Presidente di gara sia coadiuvato da una Commissione tecnica;

dato atto che per quanto concerne l'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica, lo scrivente Servizio, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo della prestazione oggetto dell'appalto, ritiene opportuno prevedere un meccanismo di riparametrazione del punteggio complessivo dell'offerta tecnica riconducendo la miglior offerta complessiva al massimo dei punti previsti con conseguente attribuzione di un punteggio proporzionale decrescente alle altre offerte, in ragione di quanto segue: viene assegnato il punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica (pari a 85 punti) al concorrente che ha conseguito il maggior punteggio complessivo ed agli altri concorrenti viene assegnato un punteggio proporzionale decrescente;

preso atto che l'offerta economica, per la quale è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 15 punti, è data dall'importo annuale complessivo offerto da ciascun concorrente in sede di gara e risultante quale somma dei prezzi unitari offerti per le voci costituenti il servizio e moltiplicate per le quantità annuali presunte individuate nel modulo offerta economica;

considerato che, rispetto alla valutazione dell'offerta economica il Servizio di merito propone di attribuire il punteggio tramite un'interpolazione lineare secondo la formula matematica indicata nelle Linee guida n. 2, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti "Offerta

economicamente più vantaggiosa” dell’ANAC, in quanto tale formula permette di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto e alle restanti un punteggio proporzionalmente ridotto, incentivando i ribassi e, in tal modo, assicurando un’ampia concorrenza sul prezzo senza peraltro frustrare l’interesse dell’operatore economico alla formulazione di un’offerta tecnica qualitativamente significativa;

considerato che, esaminate le Linee guida n. 2, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” dell’ANAC, il Servizio di merito ritiene che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzati, in conformità all’art. 17, comma 5, della legge provinciale n. 2/2016, siano oggettivi e connessi all’oggetto del contratto, e ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. In particolare, gli stessi sono da considerarsi connessi all’oggetto del contratto poiché i criteri riguardano i servizi da fornire nell’ambito dell’affidamento sotto i diversi aspetti nelle fasi del ciclo di vita, ovvero attengono alle caratteristiche dei servizi ritenute più rilevanti ai fini della soddisfazione delle esigenze dell’Amministrazione comunale e della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dalla legislazione;

dato atto che, in ragione del settore economico e delle caratteristiche dei servizi oggetto dei lotti della presente procedura, si ritiene di non ammettere il subappalto in quanto:

- le peculiari esigenze di esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto rappresentate negli atti di gara impongono che le prestazioni siano svolte esclusivamente dal soggetto affidatario, poiché queste risultano strettamente connesse le une con le altre e non possono essere svolte coerentemente che dal medesimo soggetto;
- nell’esecuzione delle varie prestazioni, in ragione della loro connessione con le attività istituzionali e della specificità dei luoghi di esecuzione delle stesse (prevalentemente accessi alle sedi istituzionali dell’Amministrazione), la presenza di una pluralità di esecutori potrebbe compromettere l’efficacia e la regolarità e quindi la qualità delle attività con conseguente compromissione dell’immagine che rappresenta l’Amministrazione;
- in considerazione della complessità, dello spezzettamento e della specificità delle attività richieste, considerata inoltre la flessibilità che viene richiesta al soggetto affidatario nell’adeguare i servizi da eseguire nell’ambito della presente procedura, si ritiene che la presenza di più soggetti tenuti alla esecuzione del contratto potrebbe comportare difficoltà nel rispondere efficacemente con sollecitudine e tempestività alle richieste dell’Amministrazione;

considerato, altresì, che il contratto, per entrambi i lotti, verrà eseguito prevalentemente in luoghi messi a disposizione dall’Amministrazione, ovvero che la prestazione del servizio di vigilanza attiva e di sorveglianza - portierato avverrà anche all’interno di edifici e luoghi del Comune di Trento o in disponibilità del Comune di Trento per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e l’erogazione dei servizi alla collettività, e che in ragione di ciò a norma dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 è stato elaborato il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) per fornire all’appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare;

dato, inoltre, atto che, considerata la natura e le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, non sussistono significativi rischi derivanti da interferenze tra i dipendenti dell’affidatario e i dipendenti dell’Amministrazione comunale o di altri appaltatori e, pertanto, non sono previsti oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali da quantificare nell’importo a base di gara;

evidenziato che l’affidatario è tenuto ad applicare le eventuali misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all’adozione dei protocolli statali e provinciali in materia;

considerato che, anche al fine di garantire l’economicità del procedimento e lo snellimento dell’attività amministrativa connessa all’affidamento del servizio in questione, si ritiene di inserire - per entrambi i lotti - le seguenti precisazioni nel disciplinare di gara:

- una clausola che consenta l’aggiudicazione di ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta purché la stessa sia ritenuta conveniente e idonea al soddisfacimento degli obiettivi

dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;

- una clausola che riservi all'Amministrazione comunale la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del contratto qualora nessuna delle offerte tecniche presentate sia corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione stessa;

- un avviso che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale, in adesione all'art. 2, comma 6, della legge provinciale n. 2/2020;

- la previsione che nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà data precedenza al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presenteranno un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni e sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il Presidente di gara procederà al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

ritenuto di richiedere - ai sensi dell'art. 31 della legge provinciale n. 2/2016 e dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 - agli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara di corredare la propria offerta (distintamente per ciascun lotto) – ad assicurazione della serietà della stessa – con una garanzia provvisoria pari all'1% dell'importo complessivo posto a base di gara; il valore della garanzia potrà essere ridotto nelle ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

ritenuto che la misura della garanzia provvisoria così fissata sia proporzionata e adeguata alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, senza costituire un eccessivo onere alla partecipazione per gli operatori economici;

attesa la necessità di richiedere – secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 8, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – la documentazione comprovante l'impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. citato, al fine di garantire l'Amministrazione comunale circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico aggiudicatario, nella misura rapportata all'importo contrattuale per tutta la durata del contratto (e tenuto conto delle riduzioni previste);

ritenuto, al fine di garantire che il contratto sia eseguito con la necessaria professionalità e capacità tecnica e con l'adeguata affidabilità tecnico-organizzativa che i concorrenti possiedano, a pena di esclusione, i requisiti esposti di seguito (requisiti di ordine speciale):

a) requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto del Lotto per il quale l'operatore economico intende presentare offerta;

- per il solo lotto 1: possesso della Licenza di Istituto di vigilanza, ex art. 134 TULPS, per le classi funzionali A (attività di vigilanza) e B (gestione allarmi) di cui all'art. 2 del D.M. 269/2010, con valenza funzionale nell'ambito dell'intero territorio del Comune di Trento. Sono ammessi anche i soggetti che diano prova di aver avviato, entro la data di scadenza del termine per presentare offerta, la pratica per il rinnovo delle suddette licenze o per l'estensione territoriale delle stesse necessaria a coprire l'ambito territoriale sopra indicato, ferma restando la verifica da parte del Comune del rilascio del provvedimento conclusivo favorevole da parte delle competente autorità in occasione della stipula del contratto con l'aggiudicatario, o dell'avvio del servizio se effettuato nelle more della stipula del contratto;

b) requisiti di capacità tecnica e professionale:

Avvenuta esecuzione, nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando, di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto ovvero:

- per il lotto 1: avvenuta esecuzione di servizi di vigilanza attiva armata per un importo complessivo minimo pari a euro 200.000,00 (IVA esclusa) anche mediante contratti diversi;

- per il lotto 2: Avvenuta esecuzione di servizi di sorveglianza - portierato e servizi accessori per un

importo complessivo minimo pari a euro 450.000,00 (IVA esclusa) anche mediante contratti diversi; evidenziato a riguardo che qualora l'operatore economico intenda partecipare per più lotti, dovrà dimostrare di avere eseguito i servizi distintamente per i valori richiesti dai singoli lotti;

ritenuto che, a norma dell'art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, i succitati requisiti di ammissione siano attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, considerato l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione;

dato atto che in considerazione delle prestazioni oggetto del contratto e delle attività specifiche che le caratterizzano (matrimoni, unioni civili, identificazione dei soggetti che accedono ai locali ecc.), nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, l'affidatario dovrà essere nominato, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE2016/679, responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti nello svolgimento dei servizi. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dall'Amministrazione comunale in qualità di titolare del trattamento, il cui schema è allegato al Capitolato speciale d'appalto e che diverrà parte integrante del contratto d'appalto;

dato atto che, ai sensi dell'art. 113-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine di pagamento è fissato dall'Amministrazione comunale nel Capitolato speciale di appalto. Tale termine è giustificato dalle ragioni di seguito indicate: adempimenti legati ad obblighi di legge in materia fiscale, contabile, inventariale, di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali; sospensione dei pagamenti in determinato periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario; carenza di liquidità degli enti erogatori della finanza locale; prolungamento dei tempi di incasso delle entrate comunali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

richiamata la "Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi \geq 40.000 euro" parte integrante del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile e successive variazioni, in cui sono previsti gli affidamenti per i servizi in oggetto;

visto l'art. 213, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a mente del quale "L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche";

preso atto che da ultimo con provvedimento di data 24 novembre 2021 – pubblicato in GURI n. 305 di data 24 dicembre 2021 – successivamente modificato con delibera n. 154 di data 16 marzo 2022 pubblicata in GURI n. 91 di data 19 aprile 2022 - ANAC ha approvato il Bando tipo 1/2021 "Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo";

visto l'art. 71 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui "Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi-tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. [...] Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo";

preso atto che il citato disciplinare-tipo non tiene conto delle disposizioni dettate dalla legislazione locale sui contratti pubblici e, in particolare, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, che costituiscono (unitamente alla Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23) l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica nella specifica materia dei servizi e delle forniture, fra cui rientra l'affidamento oggetto del presente atto (si veda in merito l'art. 1, comma 2, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2);

atteso, inoltre, che con Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162, contenente

“Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici” è stato stabilito che “Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell’Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all’art. 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234”;

preso atto, pertanto, che la Provincia autonoma di Trento dispone in materia di contrattualistica pubblica una competenza legislativa primaria che ha esercitato con la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e, recentemente, con la Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, nonché con le norme dalle stesse richiamate, per costituire l’ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica;

rilevato che le richiamate norme provinciali sono integrate con la normativa nazionale in materia di contrattualistica pubblica per espresso rinvio ad opera dell’ordinamento provinciale o in caso di lacune dello stesso e che, pertanto, vi sono norme del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che trovano immediata applicazione nell’ordinamento locale;

rilevato che – alla luce di quanto sopra esposto – l’Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e partenariati ha redatto lo schema di disciplinare di gara per la procedura oggetto del presente provvedimento seguendo, per quanto possibile, il bando-tipo dell’ANAC sopra citato e apportando le necessarie e opportune modifiche al testo per adeguarlo alla normativa locale (e ad altre prescrizioni attinenti lo specifico ordinamento dell’Amministrazione comunale) anche sulla base dello schema tipo messo a disposizione da APAC che adegua il bando tipo 1/2021 di ANAC alle disposizioni applicabili nell’ordinamento provinciale della Provincia autonoma di Trento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;

- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.P. n. 3/2006;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e relativi atti attuativi;
- la L.P. n. 2/2016 e s.m. e il Regolamento di attuazione del suo art. 17 approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.;
- la L.P. n. 23/1990 e s.m.;
- la L.P. n. 2/2020 e s.m.;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1076 del 3 agosto 2020;
- le Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi", approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 230 del 18 febbraio 2022;
- le Linee guida n. 2, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC,
- le Linee guida n. 10, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, recanti "Affidamento del servizio di vigilanza privata", approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 462 del 23 maggio 2018;
- la propria nota di data 1 dicembre 2022, prot. n. 335145;
- la propria nota di data 15 dicembre 2022, prot. n. 348548;
- la propria nota di data 11 gennaio 2023, prot. n. 7334;
- la propria nota di data 12 gennaio 2023, n. 9903;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 9 d.d. 16 gennaio 2023;

 atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

 visto il Decreto sindacale n. 232/2021/05, prot. n. 337825 di data 22 dicembre 2021, con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

determina

1. di approvare l'elaborato denominato "Capitolato speciale per l'affidamento sopra soglia comunitaria dei servizi di: vigilanza attiva armata (lotto 1) e di sorveglianza – portierato e servizi accessori (lotto 2) presso vari edifici nel comune di Trento" (e relativi allegati) redatto dallo scrivente Servizio Servizi demografici e decentramento che costituisce, unitamente al presente atto, il progetto di contratto per l'affidamento in oggetto e nel quale sono contenute le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale tra l'Amministrazione e l'operatore che si aggiudicherà il singolo lotto in gara, nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell'esecuzione del contratto;
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei servizi di: vigilanza attiva armata (lotto 1) e di sorveglianza – portierato e servizi accessori (lotto 2) presso vari edifici nel comune di Trento, redatto dall'Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e partenariati, dando mandato allo stesso di integrarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti e di modificarlo secondo quanto si renderà necessario per eventuali disposizioni normative sopravvenute;
3. di indire una procedura di gara per l'affidamento dei servizi di: vigilanza attiva armata (lotto 1) e di sorveglianza – portierato e servizi accessori (lotto 2) presso vari edifici nel comune

pagina 16/18

- di Trento;
4. di stabilire che la gara avvenga mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 secondo gli indirizzi fissati dalla Giunta comunale con propria deliberazione n. 9 di data 16 gennaio 2023, immediatamente eseguibile;
 5. di approvare l'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;
 6. di stabilire che il servizio avrà una durata di sei anni, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni; ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC;
 7. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del relativo contratto dando atto che spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
 8. di indicare quale responsabile della gestione del contratto ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 lettera g), del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente del Servizio Servizi demografici e decentramento;
 9. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma pubblica amministrativa, la sottoscritta Dirigente del Servizio Servizi demografici e decentramento;
 10. di prenotare la somma complessiva per l'affidamento dei servizi in oggetto per l'intera durata contrattuale, pari ad euro 2.381.540,04 (IVA compresa), e di imputare la spesa ai capitoli indicati nel prospetto dati finanziari, che presentano la necessaria disponibilità. Tale somma è così suddivisa per i due lotti in oggetto e per gli anni di durata del contratto, in ciascuno dei quali diverrà esigibile la relativa obbligazione:
 - lotto 1: servizio di vigilanza attiva – armata per il servizio presso la Biblioteca ed archivio storico:

anno 2023:	euro 31.399,14;
ciascuno degli esercizi dal 2024 al 2028:	euro 62.798,28;
anno 2029:	euro 31.399,14;
 - lotto 1: servizio di vigilanza attiva – armata per i servizi presso gli altri poli (uffici di Via Bronzetti e altri):

anno 2023:	euro 35.755,76;
ciascuno degli esercizi dal 2024 al 2028:	euro 71.511,52;
anno 2029:	euro 35.755,76;
 - lotto 2: servizio di sorveglianza – portierato:

anno 2023:	euro 131.306,77;
ciascuno degli esercizi dal 2024 al 2028:	euro 262.613,54;
anno 2029:	euro 131.306,77;
 11. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Katia Beatrici

Trento, addì 18/01/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E
DECENTRAMENTO

Determinazione Dirigenziale

N. 11/ 13

di data 18/01/23

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DEI SERVIZI DI: VIGILANZA ATTIVA ARMATA (LOTTO 1) E DI SORVEGLIANZA " PORTIERATO E SERVIZI ACCESSORI (LOTTO 2) PRESSO VARI EDIFICI NEL COMUNE DI TRENTO. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA PRESUNTO PER SEI ANNI EURO 1.952.082,00 ONERI FISCALI ESCLUSI. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	P	2023	05021.03.00676	U.1.03.02.13.001	1701			31.399,14	"	113799 (9981828)
U	P	2024	05021.03.00676	U.1.03.02.13.001	1701			62.798,28	"	113800 (9981829)
U	P	2025	05021.03.00676	U.1.03.02.13.001	1701			62.798,28	"	113801 (9981830)
U	P	2023	01111.03.01563	U.1.03.02.13.001	5001			35.755,76	"	113802 (9981831)
U	P	2024	01111.03.01563	U.1.03.02.13.001	5001			71.511,52	"	113803 (9981849)
U	P	2025	01111.03.01563	U.1.03.02.13.001	5001			71.511,52	"	113804 (9981850)

pagina 1/2

U	P	2023	01051.03.01760	U.1.03.02.13.001	1306			131.306,7 7	"	113806 (9981852)
U	P	2024	01051.03.01760	U.1.03.02.13.001	1306			262.613,5 4	"	113807 (9981853)
U	P	2025	01051.03.01760	U.1.03.02.13.001	1306			262.613,5 4	"	113808 (9981854)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 19 gennaio 2023

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi